REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 609	del <u>2</u>	7 MAG. 2021
Oggetto: Convenzione con l'Università degli Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, per la rete formativa del dott. Giorgio Firetto		
Proposta N° 63 del 21 MAG. 2071		
SETTORE PR SETTORE AFFA		
L'istruttore/Il Responsabile del Procedimento	Il Capo	Settore della U.O.C. Affari Generali (Dott.ssa Ersilia Riggi)
Registrazion	e Contabile	
Budget Anno Conto	Importo	Aut
Budget Anno Conto	Importo	Aut
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di con	ntabilità	
Il Dirigente F Settore Economico Fina (dott. Giovanni	inziario e Patri:	
Nei locali della sede legale dell'Azienda il Direttore Generale, d nominato con Decreto del Presidente della	ott. Fabriz	io De Nicola,
con l'assistenza del Segretario, dott.		ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Anto	nietta Li Calzi	

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

il DL n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, requisiti, indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; in particolare, l'all. I del predetto Decreto che prevede che la formazione dello specializzando possa avvenire anche presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, non inscrita nella rete formativa della Scuola di appartenenza, ma in quella di altro Atenco, previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della predetta struttura (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di specializzandi che già frequentano la struttura stessa;

Premesso:

con nota Ns. prot. 1683/AA.GG del 4-5-2021, l'Università degli Studi di Messina ha chiesto di attivare una convenzione individuale con questa Arnas, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione professionale "extra rete formativa", del dott. Giorgio Firetto, specializzando della scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare in , da effettuarsi presso l'U.O.C Cardiologia P.O Garibaldi Nesima;

Rilevato che:

il periodo di frequenza relativo alla convenzione di che trattasi non potrà superare complessivamente i diciotto mesi (18); in particolare, il rapporto convenzionale da instaurare nella fattispecie che qui ci occupa sarà di natura individuale (Art. 5);

Viste:

- nota prot. n 1721/AA.GG. del 6-5-2021 con la quale il Direttore del Settore Affari Generali, nel trasmettere alla Direzione Sanitaria Aziendale la convenzione in argomento, ha chiesto di esprimere parere in merito alla fattibilità della convenzione;
- la nota succitata, in calce alla quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole in linea sanitaria;
- l'attestazione di cui all' All. 1 del DL. 402/2017, con la quale il Responsabile dell' U.O.C Cardiologia P.O. Garibaldi Nesima, struttura ospitante del dott. Giorgio Firetto, ha manifestato la disponibilità, attesa la "non saturazione" del numero degli specializzandi c/o la propria struttura;

Ritenuto, prendere atto:

- del parere favorevole formulato dal Direttore Sanitario Aziendale in calce alla nota prot. n 1721/AA.GG. del 6-5-2021;
- l'attestazione di cui all' All. 1 del DL. 402/2017, con cui il Responsabile dell' U.O.C Cardiologia P.O. Garibaldi Nesima, struttura ospitante del dott. Giorgio Firetto, ha manifestato la disponibilità attesa la "non saturazione" del numero degli specializzandi e/o la propria struttura;
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs π. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale";

- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C di Cardiologia e all'Università di Messina;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- del parere favorevole formulato dal Direttore Sanitario Aziendale in calce alla nota prot. n.1721/AA.GG, del 6-5-2021;
- l'attestazione di cui all' All. 1 del DL. 402/2017, con cui il Responsabile dell' U.O.C Cardiologia P.O. Garibaldi Nesima, struttura ospitante del dott. Giorgio Firetto, ha manifestato la disponibilità attesa la "non saturazione" del numero degli specializzandi e/o la propria struttura;
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C di Cardiologia e all'Università di Messina;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegati:

1) Convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali (Dottasa Ersilia Riggi)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- del parere favorevole formulato dal Direttore Sanitario Aziendale in calce alla nota prot. n.1721/AA.GG. del 6-5-2021;
- l'attestazione di cui all' All. 1 del DL. 402/2017, con cui il Responsabile dell' U.O.C Cardiologia P.O. Garibaldi Nesima, struttura ospitante del dott. Giorgio Firetto, ha manifestato la disponibilità atteso la "non saturazione" del numero degli specializzandi e/o la propria struttura;
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C di Cardiologia e all'Università di Messina;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione Allegati:

Convenzione

Il Direttore Amministrativo (dott. Giovanni Annino)

Il Segretario

Il Direttore Sanitario (dr. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generalc (don, Fabrizio De Nicola

e ritirata il giorno	
	L'addetto alla pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo	dell'Azienda dal al
- ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come	e sostituito dall'art. 53 Lr. n. 30/93 - e contro la
stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania	Il Direttore Amministrativo
·	
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il	
Notificata al Collegio Sindacale il	_ Prot. n
·	
La presente deliberazione è esecutiva:	
immediatamente	
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione	
a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato	Regionale per la Sanità:
a. nota di approvazione prot. n del	
b. per decorrenza del termine	
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

 \mathbf{E}

L'ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI - NESIMA P.O. GARIBALDI CENTRO di Catania (di seguito denominato "Azienda"), rappresentata dal Direttore Generale, Commissario Dott. De Nicola Fabrizio, domiciliato per la carica in Via Palermo 636 - 95122 Catania, accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la Struttura Ospitante del dott. FIRETTO Giorgio nato a Palermo il 26/06/1988 codice fiscale FRTGRG88H26G273U tel. 3282255623 e-mail giorgio-firetto@outlook.it, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) ". Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.";
- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria " al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi":
- ai sensi del citato D.I. 402 "tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";
- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete;
- la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Atenco, ma da tuttavia atto della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, del dott. FIRETTO Giorgio, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Messina.

Art. 3 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in Malattic dell'Apparato Cardiovascolare, il dott. FIRETTO Giorgio iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Messina.

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale; ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata

essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione *extra* rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Copertura assicurativa

Alla copertura assicurativa si provvederà con oneri a carico della struttura di appartenenza.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

La Struttura Ospitante è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività formativa svolta.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita nel progetto formativo, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione

della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente

secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Trattamenti dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti

dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito

del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza,

l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15,

comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs.

n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra

pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale

attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Cuzzocrea Salvatore

Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea

Motivo: Rettore Data: 20/04/2021 18:51:05

ARNAS Garibaldi

Il Direttore Generale

Commissario

Dott. De Nicola Fabrizio

5